

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REDAZIONE DI LINEE GUIDA TECNICHE DI INDIVIDUAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE VIBRAZIONI
PRODOTTE DURANTE I CONCERTI E GLI EVENTI SOCIALI AL CIRCO MASSIMO

TRA

MINISTERO DELLA CULTURA, C.F. 07904380587, Via del Collegio Romano 27, CAP 00186 – Roma (RM), nella persona del Segretario Generale, Dott. Mario Turetta,
del 23/04/2024

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, C.F. 96446770586, Largo Antonio Ruberti, 1, CAP 00153 – Roma, nella persona del Segretario Generale, Cons. Francesca Gagliarducci,

Roma Capitale, C.F. 02438750586, Piazza del Campidoglio, 1, CAP 00186 – Roma (RM), nella persona nella persona del Sovrintendente, Dott. Claudio Parisi Presicce,

SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA, C.F. 80199570583, Piazza dei Cinquecento, 67, CAP 00185 – Roma (RM), nella persona del Soprintendente Speciale, Dott.ssa Daniela Porro,

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO, C.F.14490011005, con sede in Roma, Santa Maria Nova, 53, CAP 00186 – Roma (RM), nella persona del Direttore, Dott.ssa Alfonsina Russo,

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.), C.F. 80054330586, Piazzale Aldo Moro, 7, CAP 00185 – Roma (RM), nella persona del Presidente, Prof.ssa Maria Chiara Carrozza,

POLITECNICO DI TORINO, C.F. 00518460019, Corso Duca degli Abruzzi, 24, CAP 10129 – Torino (TO), nella persona del Rettore, Prof. Stefano Paolo Corgnati,

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (I.N.G.V.), C.F. 06838821004, Via di Vigna Murata 605, CAP 00143 – Roma (RM), nella persona del Presidente, Prof. Carlo Doglioni,

di seguito singolarmente "*Parte*" e congiuntamente "*Parti*"

PREMESSO CHE

- le Parti sono impegnate, nei rispettivi ruoli e ciascuna secondo le proprie competenze, nella valorizzazione e la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e storico-artistico di Roma Capitale;
- le Parti riconoscono quale imprescindibile interesse comune la tutela del patrimonio, archeologico, monumentale, architettonico e storico-artistico dell'Area archeologica centrale di Roma;
- le Parti riconoscono, parimenti, il valore della musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione e inclusione sociale e di espressione artistica, oltre che di sviluppo economico del territorio;
- il Circo Massimo, grazie alle sue dimensioni, si presta a ospitare ogni anno numerosi eventi sociali con un vasto pubblico;
- al fine di consentire il bilanciamento dei superiori interessi senza che la realizzazione di concerti ed eventi sociali al Circo Massimo possa arrecare danni di qualsiasi tipo al patrimonio dell'Area archeologica centrale di Roma per effetto delle vibrazioni, al suolo e acustiche, che si generano durante gli anzidetti eventi, è necessario procedere alla definizione di indicazioni e parametri di tutela condivisi;

RITENUTO OPPORTUNO

- condividere i patrimoni informativi e le competenze al fine di massimizzare gli effetti sinergici derivanti dalle attività e dagli ambiti di rispettiva competenza;
- definire le modalità operative della collaborazione istituzionale per la tutela degli interessi sopra individuati;

Tanto premesso e ritenuto opportuno, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa (di seguito anche "*Protocollo*")

Articolo 2
(Finalità)

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, finalizzato a garantire la migliore tutela del patrimonio, archeologico, monumentale, architettonico e storico-artistico dell'Area archeologica centrale di Roma, affinché alla stessa non sia arrecato alcun tipo di danno durante lo svolgimento di concerti ed eventi sociali nell'area del Circo Massimo.

Articolo 3
(Comitato tecnico di coordinamento)

1. Al fine di assicurare il miglior raccordo delle attività da porre in essere per l'attuazione del presente Protocollo le Parti convengono nella costituzione di un Comitato Tecnico di coordinamento.
2. Il Comitato Tecnico di coordinamento è composto da un rappresentante per ciascuna delle Parti firmatarie del presente Protocollo.
3. Ciascuna parte individuerà il proprio rappresentante e lo comunicherà alle altre, mediante apposita comunicazione scritta. Resta salva la facoltà di sostituire successivamente il componente individuato con tempestiva comunicazione scritta.
4. Il Comitato Tecnico di coordinamento si riunirà con cadenza periodica per aggiornare le Parti sullo stato di avanzamento delle azioni di cui al successivo articolo 4 e ogni qual volta una delle Parti ne faccia richiesta.
5. La partecipazione al Comitato Tecnico di coordinamento non dà diritto ad alcun compenso.
6. Il Comitato Tecnico procederà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo a redigere un Programma delle Attività riportante le attività da porre in essere, la competenza e gli impegni di ciascuna Parte, i tempi di attuazione e i costi da sostenere per lo svolgimento delle stesse.

Articolo 4
(Azioni)

1. In funzione del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, le Parti si impegnano, ciascuna nell'ambito dei propri ruoli e delle rispettive competenze istituzionali, nonché secondo quanto indicato nel Programma delle Attività, che diverrà parte integrante del presente Protocollo, a:
 - a) eseguire uno studio scientifico condiviso circa gli effetti delle vibrazioni, acustiche e al suolo, che si generano durante i concerti e gli eventi sociali che si svolgono al Circo Massimo sui monumenti rientranti nell'Area archeologica centrale di Roma, anche confrontandole con quelle ambientali e quelle indotte dal traffico;
 - b) redigere delle Linee Guida di carattere tecnico che, sulla base delle risultanze dello studio di cui alla precedente lettera a), individuino i valori limite delle vibrazioni, acustiche e al suolo, che possono essere prodotte durante i concerti e gli eventi sociali che si svolgono al Circo Massimo senza che vi sia il rischio di arrecare alcun tipo di danno al complesso archeologico e monumentale dell'Area archeologica centrale di Roma.
2. In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti potranno anche definire accordi attuativi specifici, i quali dovranno puntualmente indicare: obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione e attività di competenza di ciascuna Parte, modalità di esecuzione, eventuale disciplina relativa all'accesso alle strutture delle Parti, oneri, anche di natura economica, a carico di ciascuna delle Parti a copertura dei costi per lo svolgimento delle attività, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati delle attività.
3. Per il compimento delle azioni individuate al comma 1, le Parti potranno avvalersi di soggetti terzi, previo accordo con le altre Parti e sottoscrizione di specifici protocolli operativi per la definizione dei compiti da assegnare.

Articolo 5
(Oneri economici)

1. La sottoscrizione del presente Protocollo, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990, non impegna le Parti a flussi finanziari che possano configurarsi quali corrispettivi tra di esse.
2. Le Parti potranno prevedere il trasferimento di contributi tra di esse solo a parziale copertura dei costi sostenuti per l'attuazione di una specifica attività di interesse condiviso, secondo quanto indicato nel Programma delle Attività.

Articolo 6
(Modifiche e integrazioni)

1. Le Parti possono ampliare e/o modificare le finalità e le azioni di cui al presente Protocollo, previa intesa e mediante atto scritto.

Articolo 7
(Proprietà dei Risultati e Riservatezza)

1. Le Parti si danno atto che dall'esecuzione dell'attività oggetto del presente Protocollo d'intesa non si attendono Risultati che possano formare oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale. Ove ciò avvenga, le Parti avvieranno, secondo buona fede, trattative volte alla conclusione di accordi relativi alla tutela, alla gestione e all'utilizzazione di quanto conseguito, nel rispetto della normativa vigente e della regolamentazione interna delle Parti.
2. Resta inteso tra le Parti che, in considerazione delle caratteristiche dei luoghi oggetto di studio e dell'alto valore scientifico delle attività oggetto della collaborazione di cui al presente Protocollo, le Parti potranno divulgare e pubblicare liberamente i Risultati, non suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa, conseguiti in esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 8
(Divulgazione e pubblicazione dei risultati)

1. Ciascuna Parte potrà divulgare e pubblicare, nel rispetto di quanto contenuto nei commi 1 e 2 dell'art. 7, i risultati dalla stessa prodotti previa informazione alle altre Parti trasmettendo copia di quanto si intende pubblicare o divulgare.
2. Le Parti potranno divulgare e pubblicare liberamente i risultati non suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa, anche non titolata.

Articolo 9
(Trattamento dati personali)

1. Le Parti provvedono al trattamento dei reciproci dati unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), al D.lgs. N. 196 del 2003 e s.m.i. e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 10
(Durata e Recesso)

1. Il Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione dell'ultima Parte e avrà durata di 3 anni.
2. Ciascuna Parte può recedere liberamente dal presente Protocollo prima della scadenza tramite comunicazione da inviarsi all'altra Parte a mezzo di raccomandata A/R o PEC, con preavviso di 60 giorni.

Articolo 11
(Norme finali)

1. Il presente Protocollo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti.

3. Le disposizioni del presente Protocollo non modificano le competenze e le responsabilità in capo alle singole amministrazioni Parti del presente Protocollo previste dalle disposizioni normative e regolamentari in relazione alle autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso per l'utilizzazione dell'area del Circo Massimo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 18 aprile 2024

Per il Ministero della cultura

Per il Ministero dell'Università e della Ricerca

Per Roma Capitale

Per la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma

Per il Parco archeologico del Colosseo

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Per il Politecnico di Torino

Per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
